



LE NUOVE BOLLETTE

A partire dall'1 gennaio 2017 le bollette energetiche hanno subito una forte trasformazione in termini di fatturazione.

La fatturazione dei costi energetici riguarderà tutti gli utenti, perché dovrà essere applicata da parte di tutte le società una nuova metodologia di descrizione dei costi.

Si darà spazio ad una maggiore chiarezza e trasparenza nella fatturazione e, soprattutto, saranno chiare tutte le penali e le scadenze, sia per quanto riguarda gli utenti, sia per quanto riguarda il gestore. I consumi effettivi diventeranno chiari già sul foglio che arriverà a casa. Cambiano soprattutto i tempi di fatturazione. D'ora in poi, difatti, i gestori dovranno rispettare le date di emissione delle bollette e di consegna e, se ciò non dovesse avvenire, scatterà una penale esplicitamente prevista in bolletta. In caso di ritardo nella consegna il gestore dovrà pagare una multa da 35 euro. Con riferimento alla cadenza dell'invio delle bollette si seguirà il seguente calendario:

piccoli consumatori: ogni due mesi
grandi consumatori: ogni quattro mesi e con una lettura obbligatoria ogni 4 mesi.

Nel caso in cui una bolletta abbia importi alti, derivanti da errori di calcolo o da imprecisione, sarà obbligo delle società energetiche prevedere automaticamente la rateazione del pagamento.

Come avvengono i controlli sul canone Rai

Con la riforma approvata dalla legge di stabilità per il 2016 sono cambiate, non solo le regole sulla riscossione, ma anche le modalità di controllo sull'evasione dell'abbonamento tv. Ciò perché, da un lato, la riscossione del canone avviene in via automatica, sulla base di una presunzione di possesso della televisione per il solo fatto di avere intestato un contratto della luce ad uso residenziale; dall'altro perché il metodo più lineare per non pagare il canone Rai resta quello della falsa attestazione di non detenzione della televisione. Ed è proprio su tali due aspetti che si basano, da un lato, le tecniche dei contribuenti per evitare il versamento dell'imposta e, dall'altro, le tecniche dell'Agenzia delle Entrate per recuperare l'evasione.

Il primo punto da affrontare è quello del soggetto: chi fa i controlli per stanare l'evasione dell'abbonamento tv è sicuramente l'Agenzia delle Entrate. Difatti, il cosiddetto "canone Rai" altro non è che una normalissima imposta erariale, il cui soggetto titolare è lo Stato. Più in particolare, si tratta di una tassa sul possesso di un bene, il televisore. Ecco perché, al pari dell'imposta sul mattone che va pagata a prescindere dal fatto che l'immobile sia abitato o meno, anche il canone va versato anche se l'apparecchio resta spento o se viene utilizzato come monitor del computer o della consolle per videogiochi. A maggior ragione va versato anche se il contribuente non intende vedere i canali della Rai, posto che la tassa in commento nulla ha a che fare con la televisione di Stato.

Ritornando al punto principale, solo l'Agenzia delle Entrate può fare accesso alle banche dati per verificare l'evasione del canone Rai e procedere poi alla successi-

va riscossione forzata (per il tramite dell'Agenzia esattoriale).

I controlli relativi a un determinato anno di imposta possono essere effettuati per i successivi 10 anni. L'eventuale richiesta di pagamento inviata entro tale termine interrompe i termini di prescrizione e li fa decorrere nuovamente da capo. Anche l'invio della cartella di pagamento interrompe nuovamente la prescrizione che riparte da zero per un altro decennio.

L'unico modo per non pagare l'abbonamento tv, è quello di dichiarare, con l'invio dell'autocertificazione spedita telematicamente ogni anno entro i termini di legge, di non possedere il televisore. Il contribuente che dichiara il falso commette illecito penale perché costituisce falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Un secondo modo per non pagare il canone Rai è quello di intestare la luce a un familiare che già paga l'abbonamento, il quale, pertanto, non potrà subire il balzello sulla bolletta due volte.

Si pensi al caso di un padre che intesti a sé medesimo, oltre alla luce della propria abitazione, anche quella dei figli, benché non più conviventi e con un proprio stato di famiglia.

A riguardo, il secondo contratto dovrebbe essere intestato come non residenziale e, per esso, bisognerebbe pagare tariffe più alte.

I controlli fiscali sull'evasione del canone possono avvenire in due modi: o con controlli a campione o in tutti quei casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In tal caso, il confronto delle banche dati pubbliche, cui può accedere l'amministrazione finanziaria, rileverà l'anomalia e procederà.

Continua a pag. 2

sommario

Editoriale	pag. 1
I controlli per il canone Rai	pag. 1
Dichiarazioni nutrizionali in etichetta	pag. 2
I nostri sportelli in provincia	pag. 3
Varie	pag. 4

Scatta l'obbligo della dichiarazione nutrizionale in etichetta

L'obbligo della dichiarazione nutrizionale come prevede il Regolamento UE 1169/2011 è decorso dallo scorso 13 Dicembre e riguarda esclusivamente i prodotti preimballati.

Per i prodotti non preimballati, ovvero quelli c.d. sfusi o imballati dietro richiesta del consumatore nel luogo di vendita (c.d. preincartati) o preimballati sul luogo di vendita per la vendita diretta, infatti non vi sarà l'obbligo di riportare tale dichiarazione.

Il regolamento cita che l'esclusione è riservata agli "alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale."

La deroga pertanto è riservata a tutti gli alimenti preimbal-

lati, compresi quelli prodotti artigianalmente, piuttosto che "confezionati", che abbiano contemporaneamente tre specifici requisiti, ovvero:

- Realizzati in piccole quantità
- Forniti direttamente al consumatore o per il tramite di strutture di vendita o somministrazione.
- Ceduti al consumatore presso strutture ubicate a livello locale

Secondo questo provvedimento comunitario la micro impresa è quella che occupa meno di 10 persone con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; per rientrare in tale definizione entrambi i requisiti vanno posseduti.

Federconsumatori Pavia

Federconsumatori Pavia

Continua da pag.1

Ma in che modo è possibile scoprire la falsa autocertificazione? Incrociando le banche dati di anagrafe tributaria, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico spa, ministero dell'Interno, comuni e «altri soggetti, pubblici o privati» come, ad esempio, le Pay tv o grandi aziende di telecomunicazioni (questi ultimi soggetti, però, in quanto privati, possono essere tenuti a rilasciare informazioni solo di fronte a un ordine dell'autorità giudiziaria). Ad esempio, è verosimile che il contribuente che abbia stipulato un abbonamento con una Pay tv abbia anche il televisore. Questa potrebbe essere una presunzione sufficiente per far scattare, quantomeno, la richiesta di chiarimenti se non definitivamente l'avviso di accertamento.

Nella gran parte dei casi, però, l'incrocio dei dati potrebbe non essere sufficiente a dare la certezza matematica della presenza della televisione in casa: perché una cosa è il sospetto della non veridicità dell'autocertificazione, un'altra è l'effettivo possesso della tv. Ed è solo quest'ultimo

elemento che fa scattare il presupposto di imposta e, quindi, l'evasione fiscale. Come verificare, dunque, che all'interno della propria casa il contribuente – che prima ha dichiarato di non possedere apparecchi «atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive» – sia invece munito di tv? L'unico modo è l'accesso in casa della Finanza, accesso che può avvenire solo a determinate condizioni di garanzia del contribuente e sempre dietro autorizzazione del Procuratore della Repubblica. E qui un ulteriore ostacolo: il giudice, di norma, rilascia un mandato solo in presenza di gravi indizi di evasione. Gravi indizi che, quindi, dovranno essere necessariamente il confronto dei dati di cui abbiamo appena parlato.

Insomma, un controllo di evasione del canone Rai non è così semplice come, invece, il controllo dell'evasione dell'Irpef o dell'Iva. È un compito difficile, ma non certo impossibile. E, se il fisco intende dare una risposta chiara all'evasione che neanche la riforma sembra aver del tutto eliminato, c'è da credere che qualcosa si muoverà.

Che valore ha la raccomandata del servizio privato ?

Se devi inviare una raccomandata a una persona ed è essenziale, per te, avere la prova della data di spedizione, magari per dimostrare un giorno di aver rispettato un termine di legge o stabilito da un contratto, non usare mai i servizi di posta privata. Questo perché, secondo una recente sentenza della Cassazione, il timbro depositato da corrieri e postini privati non garantisce la cosiddetta «data certa». In altre parole, se tu volessi provare di aver spedito “per tempo” la lettera di disdetta di un affitto o di interruzione del rinnovo automatico di una pay-tv o la diffida di richiesta di un pagamento volta a interrompere i termini della prescrizione, non potresti farlo. Solo il postino di Poste Italiane è difatti considerato “pubblico ufficiale” e, quindi, autorizzato a dare piena prova al timbro attestante la data della spedizione. Invece i servizi di posta privata sono privi di tale forza. Qualche esempio ci servirà per comprendere meglio come stanno le cose.

Come spesso succede, molti contratti hanno un termine di scadenza annuale con previsione di rinnovo automatico per un ulteriore anno se, entro una data prestabilita, non viene inviata la lettera di disdetta. Così, chi intende interrompere il contratto deve fare in modo che il destinatario riceva la missiva entro (e non oltre) detto giorno e, per fornire la dimostrazione di aver fatto ciò, è necessario che il timbro postale possa certificare la data certa di spedizione. Ammettiamo, dunque, che il destinatario – per qualsiasi ragione che non possiamo prevedere in partenza – contesti il fatto di aver ricevuto la lettera in tempo utile per la disdetta (magari perché firmata da un soggetto non delegato alla posta o perché spedita a una sede secondaria). In questo caso, per vincere la sua eccezione, dovremo depositare, davanti al giudice, la cartolina con l’avviso di ricevimento della raccomandata, attestante la «data certa», che ci è stata consegnata dopo che il postino ha recapitato la busta. Senonché questo servizio non è proprio fornito, in alcuni casi, dalle poste private; ma anche qualora dovesse esserlo, non avrebbe alcun valore, in quanto il timbro di corrieri e società private non ha valore legale.

Più severa è la sanzione che la legge prevede nel caso in cui la notifica degli atti giudiziari avvenga attraverso le poste private: in questo caso non si parla più soltanto di

impossibilità di dimostrare la data certa, bensì di nullità assoluta della notifica stessa.

I cosiddetti atti giudiziari – quelli cioè provenienti dal Tribunale o da un avvocato che si sia valso dell’attività di un ufficiale giudiziario dell’Ufficio Notifiche del Tribunale medesimo – non possono mai avvenire con forme diverse da quelle previste dalla legge. Tali forme sono essenzialmente due:

- la consegna diretta a mani del destinatario, che viene effettuata dall’ufficiale giudiziario;
- la spedizione tramite raccomandata a.r. di Poste Italiane.

Tutte le notifiche fatte in modo differente da queste (ad esempio corriere privato, ecc.) sono nulle.

Nella sentenza della Cassazione che abbiamo citato, si fa un’importante distinzione. Anche imprese di poste private, munite di apposita licenza dell’Amministrazione, possono svolgere servizi per la spedizione e consegna della corrispondenza – ad eccezione degli atti giudiziari – ma in questo caso il timbro con la data di spedizione e consegna, apposto sul plico consegnato dal mittente, non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di un’attività resa da un soggetto privato il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicitici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata. In passato infatti il servizio postale era espletato in via esclusiva dallo Stato e le persone addette erano considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio [2]. La loro timbratura era dunque giudicata equivalente a un’attestazione autentica. Successivamente però un decreto del 1999 ha liberalizzato i servizi postali consentendo anche ad aziende private, munite di apposita licenza, di svolgere attività di fornitore di servizi postali (ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni di atti giudiziari che sono riservate unicamente ancora a Poste Italiane s.p.a.). Di conseguenza i soggetti privati che svolgono tale attività non possono essere equiparati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, pertanto i timbri datari da loro apposti non valgono a rendere “certa” la data di ricezione.

I nostri sportelli in provincia

Pavia - via Cavallini 9 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00 - martedì solo al mattino tel. 0382 35000 fax 0382 394596;

Vigevano - via Bellini 26 c/o Camera del Lavoro - ogni martedì dalle 09,00 alle 12,00 Tel 0381 690901;

Voghera - via XX Settembre 63 c/o Camera del Lavoro - lunedì dalle 14,30 alle 18,00 e sabato dalle 9,00 alle 12,00 - Tel 0383 46345 fax 0382 368721;

Siziano - c/o Biblioteca Comunale di Siziano - martedì dalle ore 16,30 alle 18,30;

Mede - ogni lunedì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in via Invernizzi 2 tel.0384820297

Mortara - ogni martedì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in c. so Piave 32 tel. 038499012

Garlasco—ogni mercoledì dalle 14,30 alle 18,00 presso la Camera del Lavoro in via De Amicis,30

Casorate Primo—ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10,00 alle 12,00 presso il Comune di Casorate Primo in via Dell’orto 15 al piano terra.

Editore: Federconsumatori Pavia - Via G. Cavallini, 9 - 27100 Pavia
tel - 0382 35000 fax 0382 394596 E-mail: pavia@federconsumatoripavia.it
Sito internet provinciale: www.federconsumatoripavia.it
Direttore responsabile: Massimo Massara
Stampato da: Tipografia Mondo Grafico - Via F.lli Cuzio 20 Pavia
Registrazione n. 599 del 14 luglio 2004 - Tribunale di Pavia

le altre notizie

DONAZIONI

**E' SEMPRE POSSIBILE SOSTENERE LA
 FEDERCONSUMATORI VERSANDO UN
 CONTRIBUTO SUL C/C POSTALE 62781372
 IL VERSAMENTO E' DI CARATTERE LIBERA-
 LE ED AIUTERA' L'ASSOCIAZIONE A MAN-
 TENERE I SUOI IMPEGNI STATUTARI
 ELARGIRE UNA DONAZIONE A FEDERCON-
 SUMATORI CONSENTIRA ALL'ASSOCIAZIO-
 NE DI SUPERARE LE MOLTE DIFFICOLTA'
 ECONOMICHE CHE SI AFFACCIANO IN
 QUEST'ULTIMO PERIODO**

Assemblea Federconsumatori Pavia

**E' convocata l'assemblea dei so-
 ci di Federconsumatori Pavia
 presso la sede di via Cavallini 9,
 per il giorno 23 febbraio alle ore
 6.00 in prima convocazione e al-
 le ore 16.00 in seconda convo-
 cazione, con il seguente ordine
 del giorno:**

**Costi tesseramento 2017
 Approvazione rendiconto 2016**

Chi è Federconsumatori ?

E' una associazione libera e democratica nata per difendere i legittimi interessi dei consumatori e degli utenti nei confronti della pubblica amministrazione, degli erogatori di pubblici servizi e dei soggetti privati che offrono in vendita beni e servizi.

L'associazione opera con azioni proprie e in collaborazione con altri soggetti sociali. Federconsumatori è una associazione riconosciuta ai sensi della legge 281/98.

Di cosa si occupa?

- ◇ *informa i consumatori sui loro diritti;*
- ◇ *promuove l'educazione ai consumi;*
- ◇ *interviene sulla pubblicità ingannevole;*
- ◇ *interviene nelle scelte dei pubblici poteri, che interessano l'utenza;*
- ◇ *rivendica servizi efficienti, gestiti con trasparenza e a costi contenuti;*
- ◇ *combatte tutte le forme di illegalità, di truffa e di raggiro;*
- ◇ *rivendica regole che difendano i cittadini dai soprusi.*

In quali settori interviene ?

Federconsumatori è in grado di dare un servizio di prima consulenza e di assistere il consumatore nel contenzioso con:

- ◇ *Telecom - Tim , Wind, Vodafone e H3G , Aziende del gas, delle acque e del trasporto pubblico;*
- ◇ *Banche e assicurazioni;*
- ◇ *Le ditte che vendono fuori dai locali commerciali;*
- ◇ *Le multiproprietà;*
- ◇ *Gli artigiani e i commercianti;*
- ◇ *Gli altri settori.*

Che tipo di assistenza ti offre ?

- ◇ *Ti consiglia in caso di semplici vertenze;*
- ◇ *Ti assiste nel contenzioso;*
- ◇ *Ti assicura la consulenza specifica dei suoi esperti;*
- ◇ *Ti garantisce i consigli legali;*
- ◇ ***E....nella necessità ti assiste legalmente***

Come si fa ad iscriversi ?

Iscriversi è molto semplice, basta pagare la quota associativa. Ci si può iscrivere presso la sede di Pavia oppure con un versamento postale sul c/c 62781372 intestato a Federconsumatori - Pavia. La tessera ti dà diritto alla consulenza e all'assistenza gratuita per un anno, alla consulenza specializzata ed in caso di vertenza legale: ad una assistenza a costi contenuti.

Quanto costa iscriversi ?

La tessera annuale ordinaria 2017 costa € 50 (i rinnovi € 35 con il giornalino)

La tessera in convenzione costa € 30 (compreso il contributo per il giornalino).

Ma ci si può iscrivere semplicemente per sostenere l'associazione, ed in caso si può versare da 15 € in su.

La Federconsumatori è convenzionata con CGIL.

FEDERCONSUMATORI HA UN SITO INTERNET NAZIONALE: www.federconsumatori.it

In Lombardia la trovi anche a: Milano - Melegnano - Brescia - Bergamo - Mantova
 Cremona - Lecco - Sondrio - Lodi - Como Legnano - Varese - Monza - Darfo Boario